



Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa

Associazione Riconosciuta e Legalizzata dall'Union Internationale des Huissiers de Justice - Paris.

Sede Nazionale: 47032 Bertinoro – FC - via del Poggio 329
Tel. 347.23.58.950 – fax 0543/579921 – angelo@auge.it – sito web: www.auge.it



Legislatura 16^o - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 21 del 05/11/2008

GIUSTIZIA (2^a)
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008
21^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

(749) BERSELLI e BALBONI. - Delega al Governo per la istituzione e la regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario
(Esame e rinvio)

Il relatore, BENEDETTI VALENTINI(PdL), riferisce sul provvedimento in titolo, relativo alla istituzione e regolamentazione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario. La riorganizzazione della professione di ufficiale giudiziario, prospettata dal disegno di legge, è finalizzata non solo ad assicurare una migliore efficienza dei servizi resi ai cittadini, ma anche a garantire una riduzione dei tempi processuali e dei costi ed un positivo indotto sul piano occupazionale. Il disegno di legge, peraltro, si pone in linea con l'orientamento del legislatore comunitario, tendente alla generale liberalizzazione dei servizi. Concretamente la riforma, da realizzarsi attraverso il ricorso all'istituto della delega legislativa, è destinata a comportare un mutamento della figura dell'ufficiale giudiziario, il quale dipendente pubblico si trasforma in un libero professionista. Dopo aver dato brevemente conto dei positivi risultati conseguiti sul piano occupazionale grazie ad una analoga riforma realizzata in Francia, procede alla puntuale illustrazione degli articoli del provvedimento.

Si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale prevede la delega al Governo per la disciplina e l'istituzione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario, indicando nel dettaglio anche l'iter di adozione degli schemi di decreti legislativi.

Con riguardo all'articolo 2, dà conto dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. La norma prevede in primo luogo attività di competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario, fra le quali le tradizionali attività di notificazione. In base alla delega, poi, all'ufficiale giudiziario possono essere attribuite funzioni, attualmente proprie dei giudici delle esecuzioni. Il legislatore delegato inoltre può attribuire all'ufficiale giudiziario anche l'espletamento di ulteriori funzioni, quali la facoltà di ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti, nonché l'attività di certificazione ed attestazione di dichiarazioni testimoniali.

In base a quanto previsto poi dalla lettera d) dell'articolo 2, il legislatore delegato è tenuto a prevedere adeguate forme di protezione degli interessi pubblici generali collegati all'esercizio della libera professione di ufficiale giudiziario, anche attraverso la previsione di idonei controlli di affidabilità. Tali controlli si sostanziano da un lato nella previsione di puntuali procedure per l'accesso alla professione di ufficiale giudiziario e dall'altro nella istituzione di un albo unico nazionale degli esercenti la suddetta professione. L'articolo 2 prevede infine l'istituzione di consigli distrettuali e di un consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari, sottoposti a stringenti controlli da parte del Ministero della giustizia.

Dopo aver illustrato nel dettaglio i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'adozione delle modifiche al codice civile e a quello di rito, necessari in relazione all'oggetto della professione di ufficiale giudiziario di cui all'articolo 3, si sofferma sull'articolo 4. Tale norma prevede criteri e principi direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la riorganizzazione dell'amministrazione giudiziaria, con riferimento al servizio delle notificazioni.

Conclude illustrando il contenuto dell'articolo 5, il quale reca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'adozione della disciplina transitoria necessaria a seguito dell'introduzione della nuova riforma della professione di ufficiale giudiziario. Si sofferma in particolare sulle previsioni di cui alla lettera a). In base a tale norma, è consentito agli ufficiali giudiziari, attualmente in servizio ancorché **non (1)** in possesso del titolo di laurea, di iscriversi all'istituendo albo unico nazionale.

Su proposta del senatore CASSON (PD) la Commissione, dopo un dibattito cui partecipano il presidente BERSELLI (PDL), il relatore BENEDETTI VALENTINI (PDL) e i senatori VALENTINO (PDL), LI GOTTI (IDV), DELLA MONICA (PD), D'AMBROSIO (PD) e MARITATI (PD), delibera di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere una breve indagine conoscitiva al fine di raccogliere elementi informativi utili all'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1) Il Senatore Benedetti Valentini ha già trasmesso alla Segreteria della commissione giustizia la richiesta di rettifica della trascrizione inserita nel sito del Senato precisando che deve intendersi che l'iscrizione all'albo unico Nazionale è aperta a tutti gli ufficiali giudiziari in servizio anche se non muniti di laurea.

E' bene precisare a quanti in queste ore stanno strumentalizzando questo errore di trascrizione, che il Senatore Benedetti Valentini in qualità di relatore si è limitato ad esporre i vari articoli del disegno di legge ai membri della commissione e, l'articolo 5 del disegno di legge prevede appunto nessuna esclusione per gli ufficiali giudiziari B3 o C1 non in possesso del diploma di laurea.
